STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"ENSEMBLE ENARMONIA"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione culturale senza fini di lucro che assume la denominazione di "ENSEMBLE ENARMONIA".
2. L'associazione ha sede legale in Roma. L'Associazione potrà trasferire la sede legale con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza necessità di variare il presente statuto.

Art. 2 - Oggetto e scopo

1. L'"Ensemble Enarmonia" è una libera associazione apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo, regolata dalle disposizioni normative vigenti nonché del presente statuto.
2. L'Associazione non persegue fini di lucro e ha carattere esclusivamente ludico/amatoriale**.** Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.
3. L'Associazione ha ad oggetto attività di utilità sociale e promozione culturale a favore dei propri associati o di terzi, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. Essa nasce dalla volontà di studiare e fare musica assieme.
4. L'Associazione ha come scopo:
 a. svolgere attività di utilità sociale perseguendo la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale;
 b. promuovere l'incremento della cultura musicale di carattere amatoriale in Italia e la promozione culturale nazionale e internazionale attraverso scambi, visite, manifestazioni congiunte e incontri culturali;
 c. diffondere la cultura musicale in ogni sua forma, con predilezione per l'esecuzione di un repertorio sinfonico che spazia dal '700 alla musica contemporanea;
 d. ampliare la conoscenza della cultura musicale e artistica in genere, promuovendo contatti fra persone, enti e associazioni.
5. Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione opera mediante:
 a. attività culturali: concerti in formazione di orchestra sinfonica, prove aperte, lezioni-concerto, esposizioni d'arte;
 b. attività di formazione: corsi di musica d'insieme, corsi di strumento, corsi per direzione d'orchestra, seminari di guida all'ascolto;
 c. attività editoriale: pubblicazione, anche tramite Internet, delle attività dell'Associazione e di articoli di approfondimento su tematiche inerenti.
6. L'Associazione potrà dotarsi di regolamenti interni, ove necessario.
7. L'Associazione, per i propri scopi istituzionali, potrà aderire ad iniziative promosse da altre Associazioni, Enti o Federazioni a carattere nazionale ed internazionale, nonché a convenzioni con Enti pubblici o privati.

8. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, può avvalersi di collaborazioni esterne all'Associazione stessa.

Art. 3 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi come soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei soci è il Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà specificare nella domanda di ammissione le proprie generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.
3. L'associazione consta delle seguenti categorie di soci:
 a. soci "fondatori": sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo;
 b. soci "ordinari": sono soci ordinari tutti coloro che partecipano direttamente alle attività istituzionali dell'Associazione, ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e i regolamenti interni.
4. I soci si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa annuale. L'importo della quota associativa viene stabilita, per ogni anno finanziario, dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è cedibile a terzi, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione. Il mancato versamento della quota associativa comporta la perdita automatica della qualità di socio.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni, ove presenti.
2. I soci, purché in regola col pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
3. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della stessa.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno finanziario in corso.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti, ove esistenti, o che tiene un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o che reca pregiudizio al patrimonio dell'Associazione può essere oggetto delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione. Le sanzioni sono proposte dal Consiglio Direttivo che deve comunicare le motivazioni in forma scritta al socio interessato e all'Assemblea. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea. Le motivazioni dell'esclusione devono essere comunicate in forma scritta al socio

interessato. Il socio escluso può ricorrere all'Assemblea dei soci per iscritto entro 30 giorni dalla delibera di esclusione.

3. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 a. l'Assemblea dei soci;
 b. il Consiglio Direttivo;
 c. il Presidente;
 d. il Segretario.
 e. il Tesoriere;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo completamente gratuito.

Art. 7 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviare via e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. L'Assemblea dei soci è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e dei regolamenti e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. In caso di impedimento alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei soci, il socio assente può delegare il suo diritto di parola e di voto a un altro socio mediante delega scritta.
6. L'assemblea dei soci straordinaria ha validità se partecipano per via diretta o per delega almeno la metà dei soci.
7. L'assemblea dei soci ordinaria ha validità se partecipano per via diretta o per delega almeno un terzo dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea dei soci ha validità indipendentemente dal numero dei soci partecipanti.
8. L'Assemblea dei soci ordinaria delibera a maggioranza semplice degli associati presenti per via diretta o per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.
9. L'Assemblea dei soci straordinaria delibera a maggioranza qualificata, secondo le disposizioni di legge in vigore.
10. L'Assemblea:
 a. elegge i componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 8;
 b. approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario redatti dal Consiglio Direttivo;
 c. decide in merito all'esclusione di soci;
 d. delibera sulle proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;

e. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori e da un numero di membri eletto dall'Assemblea dei soci in modo che il totale dei membri sia pari a 7. Oltre ai soci fondatori, i membri possono essere eletti tra i soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide sulla direzione artistica dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo definisce l'importo e le modalità di versamento della quota associativa annuale.
7. Il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario.
8. Il Consiglio Direttivo redige gli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli all'approvazione dell'Assemblea.
9. La carica di Consigliere è a titolo completamente gratuito.
10. In caso di dimissioni di un Consigliere, si provvede a nuove elezioni nella prima Assemblea successiva. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri. In questo caso il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
3. Il Presidente ha potere di firma sul conto corrente dell'Associazione.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
6. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente e ne esercita le funzioni fino alla nuova elezione.
7. La carica di Presidente è a titolo completamente gratuito.

Art. 10 - Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione.
3. In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, il Segretario assume le sue funzioni in veste di Vicepresidente.
4. La carica di Segretario è a titolo completamente gratuito.

Art. 11 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Tesoriere ha potere di firma sul conto corrente dell'Associazione.
3. Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo nella redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio preventivo.
4. La carica di Tesoriere è a titolo completamente gratuito.

Art. 12 - Risorse Economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 a. contributi e quote associative;
 b. donazioni e lasciti;
 c. erogazioni liberali degli associati o di terzi;
 d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 e. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 f. proventi di cessioni di beni o servizi agli associati e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 g. ogni altro tipo di entrate ammesso ai sensi della L 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro.

Art. 13 - Esercizio finanziario e bilancio economico

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Tesoriere, redige annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, nel rispetto dei termini di legge.

Art. 14 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devoluti ad alcuno degli Associati, ma dovranno essere destinate ad altra Associazione o ente senza scopo di lucro che persegua finalità analoghe o similari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.